



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

DECRETO RECANTE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 4 DEL D.P.C.M. 10 AGOSTO 2023 AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 375- 377, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 (FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’art. 30, concernente le competenze del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, come modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023 e dal decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo in data 2 ottobre 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2022 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2023;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 375, della medesima legge n. 234 del 2021, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria”, di seguito denominato “Fondo”, con dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e di 140 milioni di euro per l'anno 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 376, della sopra citata legge n. 234 del 2021, il Fondo è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 2023, emanato di concerto con il Ministro del lavoro, il Ministro delle imprese e del made in Italy ed il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato presso la Corte dei Conti al n. 2530 in data 20 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023, con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 377, della citata legge n. 234 del 2021, sono state ripartite le risorse del Fondo per l'anno 2023, pari complessivamente a 140 milioni di euro;

PRESO ATTO che le suddette risorse, pari a 140 milioni di euro, sono state assegnate con il citato D.P.C.M. 10 agosto 2023, alle misure e secondo gli importi, che costituiscono tetto di spesa, di seguito indicati:

- (articolo 2) “*Misure per il sostegno alle edicole*”, entro il limite di 10 milioni di euro;
- (articolo 3) “*Misure per il sostegno delle imprese editoriali di giornali e periodici*”, entro il limite di 60 milioni di euro;
- (articolo 4) “*Misure a sostegno delle assunzioni di giornalisti e professionisti under 36 e per la stabilizzazione dei contratti giornalistici*”, entro il limite complessivo di 15 milioni di euro;
- (articolo 5) “*Misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da imprese editrici di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa*”, entro il limite di 10 milioni di euro;
- (articolo 6) “*Misure a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche*”, entro il limite complessivo di 45 milioni di euro;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. 10 agosto 2023, ai sensi del quale le modalità per la fruizione dei contributi e per la presentazione delle domande, sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento;

CONSIDERATO che l'efficacia delle disposizioni relative ai contributi di cui agli articoli 3, 5 e 6 del citato D.P.C.M. 10 agosto 2023 sono subordinate, secondo quanto previsto rispettivamente dai commi 3, 4 e 5 degli stessi articoli, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

CONSIDERATO che i contributi di cui agli articoli 2 e 4 del citato D.P.C.M. 10 agosto 2023 sono concessi nei limiti del regime per gli aiuti “*de minimis*” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

RITENUTO, pertanto, nelle more della notifica alla Commissione europea dello schema di decreto recante le modalità per la concessione dei contributi di cui ai suddetti articoli 3, 5 e 6 del D.P.C.M. 10 agosto 2023, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione ivi prevista, di procedere con il presente provvedimento, a definire le modalità per la fruizione dei contributi previsti dagli articoli 2 e 4 del medesimo D.P.C.M. 10 agosto 2023, al fine di consentire alle imprese interessate di poter beneficiare con celerità delle risorse disponibili in considerazione delle attività già poste in essere e delle difficoltà economiche in cui versa il settore, derivanti anche dall'attuale scenario internazionale;

VISTO l'articolo 7, comma 3, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, con il quale il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è autorizzato ad utilizzare un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o istituto che

garantisca la gestione massiva dei pagamenti al fine di garantire la più rapida e tempestiva erogazione dei contributi a favore dei richiedenti risultati aventi titolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Fiorentino l'incarico di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 "Informazione ed Editoria" del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Articolo 1

(Modalità di fruizione del contributo per il sostegno alle edicole di cui all'articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. 10 agosto 2023)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023, alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, è riconosciuto, per l'anno 2023, un contributo *una tantum* fino a 2.000 euro. Il contributo è elevato a 3.000 euro per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne, di cui alla Mappa Aree Interne 2020, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). L'agevolazione è riconosciuta entro il limite di 4 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il contributo è volto a favorire la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici, l'apertura domenicale, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi e l'attivazione di punti vendita addizionali.
2. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui al comma 1:
 - a) l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario e/o prevalente;
 - b) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
3. Il contributo è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023:
 - a) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici;
 - b) apertura domenicale pari almeno al 50 per cento delle domeniche su base annua;
 - c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
 - d) attivazione di uno o più punti vendita addizionali.
4. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. Le domande in via telematica possono essere presentate **dall'8 febbraio 2024 (ore 10.00) all'8 marzo 2024 (ore 17.00)**. Le domande devono includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante: il possesso del requisito di cui al comma 2 del presente articolo, l'attività o le attività realizzate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, tra

quelle indicate al comma 3, con l'indicazione, ove presenti, delle spese sostenute in relazione a ciascuna attività, le informazioni relative agli aiuti *de minimis* ricevute nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario. La documentazione attestante le attività svolte e le eventuali spese sostenute deve essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

5. Acquisite le domande, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo spettante per ciascun punto vendita esclusivo. L'elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

6. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda ai sensi comma 4 del presente articolo.

Articolo 2

(Modalità di fruizione del contributo per il sostegno alle edicole di cui all'articolo 2, comma 2 del D.P.C.M. 10 agosto 2023)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023, alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è, altresì, riconosciuto, per l'anno 2023, un contributo per le spese sostenute per IMU, TASI, COSAP, TOSAP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, al netto dell'IVA ove prevista. L'agevolazione è riconosciuta entro il limite di 6 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

2. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui al comma 1:

- a) l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario e/o prevalente;
- b) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

3. Il contributo, pari al 50 per cento delle spese sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, al netto dell'IVA ove prevista, è riconosciuto con riferimento alle seguenti voci di spesa:

- a) Imposta municipale unica - IMU;
- b) Tassa per i servizi indivisibili - TASI;
- c) Canone per l'occupazione del suolo pubblico - COSAP;
- d) Tassa per l'occupazione del suolo pubblico – TOSAP (ove istituita dalle amministrazioni proprietarie delle aree, in alternativa al COSAP).
- e) Tassa sui rifiuti – TARI;
- f) Spese per canoni di locazione
- g) Spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;
- h) Spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet;

- i) Spese per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
- j) Altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico.

4. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. Le domande in via telematica possono essere presentate dal 15 marzo 2024 (ore 10.00) al 15 aprile 2024 (ore 17.00). Le domande devono includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante: il possesso del requisito di cui al comma 2 del presente articolo, le spese sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, tra quelle indicate al comma 3, le informazioni relative agli aiuti *de minimis* ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario. La documentazione attestante le spese sostenute deve essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

5. Acquisite le domande, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo spettante, per ciascun beneficiario. L'elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

6. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda ai sensi comma 4 del presente articolo.

Articolo 3

(Modalità di fruizione del contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di giornalisti e professionisti "under 36")

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023, ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche di nuova costituzione, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, non partecipate dallo Stato, è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di 10.000 euro per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perfezionatosi nel corso dell'anno 2023, di giovani giornalisti e professionisti con età inferiore a 36 anni. I giovani professionisti devono essere in possesso di qualifica professionale, opportunamente attestata, nel campo della digitalizzazione editoriale, dell'informazione e della documentazione informatica, della comunicazione e sicurezza informatica, del servizio *on line* e trasformazione digitale, anche nel settore dei media. Sono escluse le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. Il contributo è riconosciuto entro il limite di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.

2. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui al comma 1:

- a) l'indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
 - i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani)
 - ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);

- iii. per le agenzie di stampa: 63.91 (attività delle agenzie di stampa);
 - iv. per le emittenti radiofoniche: 60.10 (trasmissioni radiofoniche);
 - v. per le emittenti televisive: 60.20 (attività di programmazione e trasmissioni televisive);
- b) l'iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- c) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

3. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. Le domande in via telematica possono essere presentate dal 23 aprile 2024 (ore 10.00) al 23 maggio 2024 (ore 17.00). Le domande devono includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante: il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, gli estremi dei contratti di assunzione perfezionatisi nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, con l'indicazione del nominativo del soggetto assunto, della data di assunzione e della qualifica professionale, le informazioni relative agli aiuti *de minimis* ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, gli estremi del conto corrente intestato all'impresa istante.

4. I dati dichiarati relativi alle assunzioni sono verificati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria tramite flussi informativi con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione generale. La documentazione attestante le qualifiche professionali dei giornalisti e professionisti assunti dovrà essere resa disponibile dall'impresa su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

5. Acquisite le domande e verificati i dati relativi alle assunzioni con le modalità di cui ai commi 3 e 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo a ciascuno spettante. L'elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

6. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all'impresa istante, dichiarato nella domanda ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Articolo 4

(Modalità di fruizione del contributo per la stabilizzazione dei contratti giornalistici)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023, ai datori di lavoro appartenenti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, alle agenzie di stampa e alle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, non partecipate dallo Stato, è riconosciuto un contributo forfettario nella misura di 14.000 euro per la trasformazione, nel corso dell'anno 2023, di un contratto giornalistico a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in contratto a tempo indeterminato. Il contributo è riconosciuto entro il limite di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.

2. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui al comma 1:

- a) l'indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
 - i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani)
 - ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);
 - iii. per le agenzie di stampa: 63.91 (attività delle agenzie di stampa);
 - iv. per le emittenti radiofoniche: 60.10 (trasmissioni radiofoniche);
 - v. per le emittenti televisive: 60.20 (attività di programmazione e trasmissioni televisive);
- b) l'iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- c) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

3. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it dal 23 aprile 2024 (ore 10.00) al 23 maggio 2024 (ore 17.00). Le domande devono includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante: il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, gli estremi dei contratti giornalistici a tempo determinato e dei contratti di co.co.co. già in essere e quelli dei contratti giornalistici di lavoro a tempo indeterminato perfezionatisi per i medesimi giornalisti, dipendenti e collaboratori, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, il riferimento al CCNL giornalistico applicato, la qualifica e la mansione giornalistica del lavoratore, le informazioni relative agli aiuti *de minimis* ricevute nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, gli estremi del conto corrente intestato all'impresa istante.

4. I dati dichiarati relativi alle assunzioni sono verificati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria tramite flussi informativi con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione generale e con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. La documentazione attestante i contratti di lavoro dovrà essere resa disponibile dalle imprese istanti su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

5. Acquisite le domande e verificati i dati relativi alle assunzioni con le modalità di cui ai commi 3 e 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo a ciascuno spettante. L'elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

6. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all'impresa istante, dichiarato nella domanda ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Articolo 5 (Disposizioni finali)

1. I contributi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto sono riconosciuti nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura l'attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. I contributi sono riconosciuti ed erogati agli aventi diritto nei limiti di spesa complessivi previsti, rispettivamente, dall'articolo 2, commi 1 e 2, e dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023. In caso di insufficienza delle risorse rispettivamente disponibili per ciascuna delle misure previste agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato D.P.C.M. 10 agosto 2023. In tal caso, nei relativi elenchi dei beneficiari, approvati con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicati sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento, sarà indicato l'importo all'esito della ripartizione proporzionale.

4. In considerazione della necessità di garantire la più rapida e tempestiva fruizione dei contributi a favore di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di legge, il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è autorizzato ad utilizzare un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o un istituto che garantisca la gestione massiva dei predetti pagamenti.

5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria effettua verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare delle agevolazioni. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento accerti l'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del riconoscimento e al recupero dei contributi erogati.

6. I soggetti beneficiari dei contributi erogati ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.

Roma, 28 novembre 2023

Cons. Luigi Fiorentino



Firmato digitalmente da
FIORENTINO LUIGI
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI